

## I diritti della persona umana

Esodo 22,20-26

<sup>20</sup>Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto.

<sup>21</sup>Non maltratterai la vedova o l'orfano. <sup>22</sup>Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, <sup>23</sup>la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.

<sup>24</sup>Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse.

<sup>25</sup>Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole,

<sup>26</sup>perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso.

Questo brano del [libro dell'Esodo](#) fa parte del cosiddetto «Codice dell'alleanza» (20,22–23,19), che fa seguito alla promulgazione del decalogo e ne rappresenta l'attualizzazione nella vita del popolo. Questo corpo di leggi, che ha molte analogie con i codici legislativi dell'antico Oriente, contiene soprattutto *leggi casistiche*, così chiamate perché descrivono un caso particolare («se...»), a cui viene applicata una certa soluzione. Esse riguardano la sfera del diritto privato e sono originariamente «sentenze» (*mišpathîm*, giudizi: cfr. 21,1) che, una volta pronunziate dai giudici nel tribunale alla porta del villaggio o della città, erano diventate precedenti ai quali ci si riferiva tutte le volte che capitavano gli stessi casi (diritto consuetudinario). Nel codice si ritrovano anche, curiosamente mescolati con le leggi casistiche, precetti vari riguardanti la morale, la religione e la società.

Il brano proposto dalla liturgia è ricavato dalla sezione che contiene le norme riguardanti la persona (21,12-36). In esso sono tutelate le categorie più deboli ed esposte ai soprusi dei potenti e dei benestanti: il forestiero, la vedova e l'orfano, il povero. Riguardo al forestiero si dice: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto» (v. 20). Questa norma consiste in un precetto seguito da una motivazione. Il «forestiero» (*ger*) è il non israelita che è venuto ad abitare in terra di Israele. Facilmente egli assumeva i costumi e la religione della popolazione ebraica, al punto tale che la traduzione greca di questo termine è «proselite» (*prosélytos*) che verrà a indicare lo straniero che si converte a Israele (cfr. Es 12,18-19). Il forestiero era particolarmente vulnerabile perché non aveva un clan che lo sostenesse e lo difendesse. Perciò a lui veniva riservata dalla legge una tutela speciale, che consiste nella proibizione di molestarlo (cfr. anche Dt 10,18-19; 24,17-18). Per «molestia» si intende ogni forma di vessazione, discriminazione e sfruttamento. Il forestiero deve avere gli stessi diritti degli israeliti di nascita. Come ragione di questo comportamento viene portato il fatto che anche gli israeliti sono stati forestieri in terra d'Egitto. Alla base di questa affermazione sta il principio che non si deve fare all'altro quello che non si vorrebbe fosse fatto a sé; altrove si giunge al punto di prescrivere che ognuno ami il forestiero come se stesso (Lv 19,34).

Un'altra prescrizione riguarda altre due categorie a rischio, la vedova e l'orfano: «Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani» (vv. 21-23). Anche qui viene riportato un precetto seguito da una motivazione in forma casistica. È vero che sia alla vedova che all'orfano non mancava un certo supporto da parte della famiglia allargata, ma in assenza del capo famiglia era facile che i parenti si disimpegnassero nei loro confronti o peggio ancora li angariassero, sfruttandoli in funzione dei propri interessi. Nel migliore dei casi ciò comportava la carenza

dei mezzi di sussistenza indispensabili. Perciò l'AT riserva loro una particolare attenzione (cfr. per es. Dt 10,18; 14,29; 26,12-13; Is 1,17.23; Ger 7,6). Il precetto proibisce di maltrattare la vedova e l'orfano: ciò comporta non solo che ci si astenga da vessazioni e soprusi, ma anche che si fornisca l'aiuto necessario per il loro sostentamento. La motivazione che il legislatore porta è piuttosto una minaccia: se fossero maltrattati, la vedova e l'orfano si rivolgerebbero a Dio ed Egli li esaudirebbe facendo morire di spada il colpevole. Così sua moglie e i suoi figli diventerebbero rispettivamente vedova e orfani. Questa minaccia è basata sul principio dell'adeguata compensazione: Dio farà sperimentare alla famiglia del trasgressore la stessa situazione delle persone che egli ha maltrattato.

La prescrizione successiva riguarda i poveri, anch'essi oggetto di una protezione speciale (cfr. per es. Lv 19,9-10). Spesso i poveri erano costretti dal bisogno a contrarre debiti con i benestanti. In questa situazione potevano capitare diversi inconvenienti. Il primo era quello di cadere nelle mani di un usuraio. Perciò il legislatore prescrive: «Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse» (v. 24). Chi dà soldi in prestito non solo non deve praticare l'usura, cioè richiedere un interesse eccessivo, ma deve rinunciare a qualsiasi interesse, limitandosi così a farsi rimborsare solo la somma prestata (cfr. Lv 25,35-37; Dt 23,20). Questa norma valeva non solo nei confronti dei poveri, ma di tutti gli israeliti: solo dallo straniero era consentito esigere un interesse (cfr. Dt 23,21). Il rifiuto del prestito a interesse è tipico di una società nella quale il denaro non era utilizzato per attività produttive e di conseguenza non produceva altro denaro: perciò un interesse veniva visto come un di più illecitamente estorto.

Anche l'ultima prescrizione riguarda un'altra situazione connessa con la povertà: «Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso» (vv. 25-26). Questa direttiva comprende una prescrizione in forma casistica seguita da una minaccia. La norma qui contenuta presuppone l'uso di esigere da colui a cui si dà un prestito, la consegna di un pegno che gli sarà restituito al momento del pagamento del debito. A volte il pegno, per persone particolarmente povere, poteva essere addirittura il proprio mantello; questo però era necessario durante la notte, quando la temperatura scendeva e la persona non aveva altro con cui coprirsi. In questa situazione il legislatore ordina di restituire il pegno alla sera, per riprenderlo naturalmente al mattino seguente. La motivazione è duplice. Anzitutto la restituzione del mantello alla sera è un gesto di misericordia verso una persona povera, alla quale esso è necessario per la propria sopravvivenza. In secondo luogo, chi si comporta diversamente va incontro a pesanti conseguenze: infatti, se la persona priva del suo mantello dovesse rivolgersi a Dio, questi si schiererebbe certamente dalla sua parte perché è un Dio pietoso (cfr. Es 34,6) e non lascerebbe impunito l'esoso creditore.

Le norme contenute in questo testo sono improntate a una grande umanità e al rispetto della persona. Esse hanno come scopo l'attuazione della giustizia sociale, attenta ai diritti delle categorie più povere e sfruttate. In esse si sente fortemente l'influsso del decalogo che rappresenta la legge fondamentale dell'alleanza. L'individuo non è sacrificato alla società, né questa all'egoismo individuale. Tuttavia queste norme suonano irrimediabilmente arcaiche. Esse mantengono però un valore pedagogico in quanto mostrano in che modo i valori fondamentali attestati nel decalogo e nelle analoghe liste di precetti morali debbano influire sulla legislazione di una nazione. Soprattutto esse mostrano come l'amore del prossimo deve partire dalla tutela dei suoi diritti, in un rapporto di solidarietà e di condivisione.